



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 6

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

213^a seduta: martedì 25 gennaio 2011

Presidenza del presidente BERSELLI

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE****(2271) CASSON ed altri. – Norme in materia di misure
per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica**

(Discussione e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4
CASSON (PD), relatore	3
LI GOTTI (IdV)	4

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Verso Nord: Misto-Verso Nord.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Caliendo.

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2271) CASSON ed altri. – Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2271.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge era stato assegnato alla nostra Commissione in sede referente e poi, previo assenso dei Gruppi parlamentari, ne è stata chiesta la riassegnazione in sede deliberante.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Casson.

CASSON, relatore. Signor Presidente, desidero sottolineare la soddisfazione di tutti i Gruppi per l'unanime condivisione del provvedimento, circostanza che ha consentito la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge in esame. Questo provvedimento ha peraltro una configurazione importante, avendo ad oggetto norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica.

Inoltre – come già detto – esso darà certamente una mano nella lotta alla criminalità per quanto riguarda l'adozione concreta dei mezzi indispensabili per contrastare determinati fenomeni criminali indicati nel testo del disegno di legge. Nel corso della discussione generale, svoltasi nella sede precedente, erano emersi alcuni rilievi da parte del Presidente della Commissione sulla lettera *b*) dell'articolo 1, relativamente alle modifiche da apportare all'articolo 240 del codice penale in materia di confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione dei reati informatici. Il punto sul quale ci eravamo soffermati riguardava l'applicazione della norma anche nei casi di appartenenza a persona estranea al reato.

In occasione di quella prima discussione avevo concordato con le perplessità espresse dal Presidente, dal Governo e anche da altri senatori e quindi già da ora sono in grado di precisare l'emendamento volto a modificare la relativa parte del disegno di legge. In seguito si potrà procedere all'illustrazione di eventuali altri emendamenti.

La mia proposta è finalizzata alla presentazione di un emendamento volto a sopprimere il primo periodo della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1 e precisamente le parole: «Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-*bis* del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il

bene informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato.». Condivido infatti le perplessità sorte in ordine alla difficoltà che comporterebbe una tale previsione in relazione alla persona estranea al reato. Comprendo anche le difficoltà di intervento da parte degli inquirenti, in particolare della polizia giudiziaria, nel dimostrare la proprietà del bene. Se la norma restasse questa si presterebbe a sotterfugi, imbrogli e truffe di vario genere. Credo pertanto che per semplicità ed omogeneità rispetto ad altre norme questa parte debba essere soppressa. Resterebbe invece in vigore il successivo periodo: «La disposizione del numero 1-*bis* del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale;». Ricordo che anche il Governo si era espresso sostanzialmente in tal senso.

Quindi resterebbe in vita la parte relativa al patteggiamento mentre quella concernente l'appartenenza a persone estranee verrebbe eliminata, risolvendo così i problemi applicativi concreti e interpretativi.

LI GOTTI (*IdV*). Desidero sottolineare soltanto che la spiegazione del relatore, senatore Casson, è stata estremamente convincente.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Casson per la sua esposizione e poiché nessuno domanda di parlare in discussione generale, propongo di fissare per martedì, 1° febbraio 2011, alle ore 12.00, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,45.